

CONVEGNO NAZIONALE

ANCE Nazionale. Roma

Venerdì, 2 dicembre 2022

**Sistemi di Gestione Integrati e appalti PNRR:
come l'applicazione del Risk Management, del digitale, della
cybersecurity e della sostenibilità aiutano a rispettarne gli obiettivi**



AVV. **CHIARA MICERA**

40124 Bologna

Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551

fax: +39 051 3393207

mail: info@studiolegalemicera.it

pec: chiamicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

CONVEGNO NAZIONALE

ANCE Nazionale. Roma

Venerdì, 2 dicembre 2022

PNRR: quadro normativo tendenziale e relativi rischi digitali. Come innovare in sicurezza

Avv. Chiara Micera
Fondatore dello Studio Legale Micera

Bozza Nuovo Codice Appalti



CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

Materiale riservato, copyright 2022, Avv. Chiara Micera, Studio Legale Micera
Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione e diffusione

BOZZA NUOVO CODICE APPALTI

▶ ARTICOLI 19 – 36

PARTE II

DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

- **Articolo 19.**
Principi e diritti digitali.
- **Articolo 20.**
Principi in materia di trasparenza.
- **Articolo 21.**
Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
- **Articolo 22.**
Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
- **Articolo 23.**
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

BOZZA NUOVO CODICE APPALTI

- **Articolo 24.**
Fascicolo virtuale dell'operatore economico.
- **Articolo 25.**
Piattaforme di approvvigionamento digitale.
- **Articolo 26.**
Regole tecniche.
- **Articolo 27.**
Pubblicità legale degli atti.
- **Articolo 28.**
Trasparenza dei contratti pubblici.
- **Articolo 29.**
Regole applicabili alle comunicazioni.
- **Articolo 30.**
Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

BOZZA NUOVO CODICE APPALTI

- **Articolo 31.**
Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.
- **Articolo 32.**
Sistemi dinamici di acquisizione.
- **Articolo 33.**
Aste elettroniche.
- **Articolo 34.**
Cataloghi elettronici.
- **Articolo 35.**
Accesso agli atti e riservatezza.
- **Articolo 36.**
Norme procedurali e processuali in tema di accesso. (V. nuovo testo)

BOZZA NUOVO CODICE APPALTI

- **Articolo 43.**

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a ... euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato XIII, di cui al comma 4.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti

BOZZA NUOVO CODICE APPALTI

alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato XIII sono definiti:
 - a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
 - b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;
 - c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
 - d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
 - e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
 - f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.
5. L'allegato XIII ha natura regolamentare ed è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell'articolo 17, comma ..., della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ..., sentito ...

Riservatezza dei dati GDPR (General Data Protection Regulation)



CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

Materiale riservato, copyright 2022, Avv. Chiara Micera, Studio Legale Micera
Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione e diffusione

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

▶ ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.**
2. Il presente regolamento protegge i **diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche**, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

▶ ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - “1) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 4) **«profilazione»**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 5) **«archivio»**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

- dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 7) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 8) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 12) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;”.

► **ARTICOLO 25 - PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA:**

“1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, **sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate**, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, **per impostazione predefinita**, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
3. **Un meccanismo di certificazione** approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo”.

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

► ARTICOLO 26 - CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

- “1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono **contitolari del trattamento**. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, **le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento**, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. **Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.**
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento”.

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

► ARTICOLO 32 - SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

- “1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente **la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza** dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L'adesione **a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42** può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

▶ **ARTICOLO 37 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

“1. **Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento** designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, **richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala**; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
...omissis...”.

► ARTICOLO 38 - POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Il **titolare del trattamento** e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
... omissis...”.

▶ **ARTICOLO 38 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

- “1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti

RISERVATEZZA DEI DATI GDPR

che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- b) **sorvegliare l'osservanza del presente regolamento**, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, **compresi l'attribuzione delle responsabilità**, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento”.

Normativa Volontaria



CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

NORMATIVA VOLONTARIA

► ARTICOLO 7 DEL DECRETO BIM

“Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere:

- a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
 - b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l’aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

NORMATIVA VOLONTARIA

3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1.
4. In via transitoria, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico-dimensionali e alfanumerici. La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che, a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.
5. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e degli strumenti elettronici, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno ri-

NORMATIVA VOLONTARIA

ferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:

- a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
- b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
- c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO;
- d) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia come UNI.

5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.

Norme ISO/27000



CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

NORMATIVA VOLONTARIA

- ▶ **ISO/IEC 27000:2016** Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary;
- ▶ **ISO/IEC 27001:2013** Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements;
- ▶ **ISO/IEC 27002:2013** Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls;
- ▶ **ISO/IEC 27005:2011** Information technology - Security techniques - Information security risk management;
- ▶ **ISO/IEC 27007:2011** Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing;
- ▶ **ISO/IEC TR 27008:2011** Information technology - Security techniques - Guidelines for auditors on information security controls.

Lo standard ISO 27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti) definisce i requisiti per impostare, implementare e verificare un sistema di gestione delle informazioni.

NORMATIVA VOLONTARIA

Il GDPR orienta le aziende a considerare le migliori pratiche e raccomandazioni esistenti, come la ISO/IEC 27001 - per quanto quest'ultima non soddisfi quanto richiesto dall'art. 42 "Certificazione" - per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati. Inoltre, anche la ISO/IEC 27001 considera sia misure tecniche che organizzative, e non richiede un approccio orientato esclusivamente alla tecnologia.

Il ruolo della **Norma ISO/IEC 27701:2019** "Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines" è norma di applicazione generale, nonché di raccordo tra il GDPR e la norma volontaria ISO/IEC 27001.

ISO 31000: la norma internazionale ISO 31000 fornisce linee guida per un sistema di gestione del rischio. Lo standard è concepito in modo tale da poter essere applicato a ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore.

NORMATIVA VOLONTARIA

► Norma ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques – Privacy framework

Detta norma è richiamata nella norma Uni 11337 - 6 “Linee Guida per la redazione del capitolato informativo” tra la normativa da rispettare da parte dell’affidatario in tema di privacy.

Trattasi di linee guida contenenti la descrizione del modello per la gestione della privacy relativa ai dati personali trattati mediante sistemi ICT. La norma serve ad individuare i criteri per migliorare il trattamento dei dati, quali l’indicazione di una terminologia comune, perimetrare gli attori ed i compiti, nonché specificare i requisiti per la protezione della privacy.

Lo standard ISO27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti) definisce i requisiti per impostare, implementare e verificare un sistema di gestione delle informazioni.

Tale standard si basa su un framework di requisiti, controlli ed analisi del rischio.

NORMATIVA VOLONTARIA

- ▶ **La ISO/IEC 27001 come misura di accountability** - L'applicazione di un sistema di gestione basato sulla ISO/IEC 27001 implica:
 - l'impegno della direzione è fondamentale per orientare tutte le attività verso l'obiettivo della sicurezza dei dati
 - un piano sulla sicurezza delle informazioni deve basarsi sui processi e sulle persone.

La ISO/IEC 27001 e l'art. 32 - L'art. 32 del GDPR "Sicurezza del trattamento", al paragrafo 2 richiede "... Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

L'art. 32 a fronte delle misure tecniche ed organizzative non fornisce indicazioni dettagliate su quali misure mettere in atto (tranne che alcune indicazioni nel paragrafo 1) e come metterle in atto.

Indicazioni in tal senso possono essere ottenute dall'analisi della ISO/IEC 27002 **“Tecnologie Informatiche - Tec-**

NORMATIVA VOLONTARIA

niche di sicurezza - **Codice di pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni**” la cui ultima versione è stata pubblicata a febbraio 2022.



AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

La Norma UNI EN ISO 19650 - 5



CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it

“ Legal Bim

LA NORMA UNI EN ISO 19650 - 5

Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM). Gestione informativa mediante il Building Information Modelling. Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa.

La norma individua i criteri e le raccomandazioni per la gestione sicura delle informazioni sensibili relative ad una entità dell'ambiente costruito.




AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5


ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

www.studiolegalemicera.it


“ Legal Bim



courtesy by
Ing. Valerio Teta - Unina



courtesy by
Ing. Valerio Teta - Unina



courtesy by
Ing. Valerio Teta - Unina



CM STUDIO
LEGALE
MICERA

AVV.
**CHIARA
MICERA**
40124 Bologna
Piazza dei Tribunali 5

ph.: +39 051 580551
fax: +39 051 3393207
mail: info@studiolegalemicera.it
pec: chiaramicera@ordineavvocatibopec.it

**grazie
per l'attenzione**

avv Chiara Micera
www.studiolegalemicera.it